

geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. La rilevazione e conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi unitari prestabiliti per i singoli prodotti con le seguenti norme:

a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;

b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all'art. 6 e quelle relative alla franchigia;

c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a).

Appartiene altresì alla competenza dei periti l'accertamento della data in cui l'evento si è verificato, l'accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione alle condizioni di Polizza e l'accertamento dello stadio di maturazione del prodotto.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal Certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 17 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma e deve lasciare su ogni partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo - pari almeno al 3 % della partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 10 e secondo le norme di cui all'art. 16.

In tal caso deve inviare copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

ARTICOLO 18 - PERIZIA D’APPELLO

1) Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento dei bollettino di campagna, l'Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione alla Direzione della Società con la specificazione “Ramo Grandine” mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16.

2) Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.

3) Entro 3 giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella convenzione.

La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.

4) Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella convenzione nei termini stabiliti nel comma precedente.

ARTICOLO 19 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO

Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 17 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 16.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente Contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

ARTICOLO 21 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ARTICOLO 22 - VARIE

1. Ogni atto dell'Assicurato o del Contraente diretto a trarre in inganno la Società, con riferimento all'accertamento del danno e, quindi, dell'indennizzo, e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un arricchimento senza giusta causa, produce la decadenza per l'Assicurato dal diritto al pagamento dell'indennizzo.

2. Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita all'ultimo indirizzo noto della Società (escluse le denunce di danno, vedi art. 14.

3. La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per valutare il rischio del prodotto assicurabile prima della stipulazione del Contratto.

4. La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

5. Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d'appello.

6. Se non è disposto diversamente nella documentazione contrattuale, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 23 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto di assicurazione ha una durata che viene indicata:

- per i soci del Consorzio o per i soci delle Cooperative/Organizzazioni nella Convenzione assicurativa e nel Certificato di assicurazione;

- per gli assicurati che hanno sottoscritto il Contratto per proprio conto nel Certificato di assicurazione.

Il Contratto termina automaticamente al termine di scadenza concordato, senza necessità di una disdetta. In ogni caso il Contratto di assicurazione termina automaticamente nel momento in cui termina l'eventuale Convenzione Assicurativa Grandine di riferimento.

2. Il verificarsi di Sinistri non autorizza né la Società, né l'Assicurato, né il Contraente, se diverso dall'Assicurato, alla disdetta.

ARTICOLO 24 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Il Foro competente, per qualunque controversia, a scelta del Contraente, è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato, ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui il diritto di sfruttamento dell'appezzamento o della parti-cella passa dall'Assicurato ad un'altra persona fisica o giuridica, sia l'Assicurato sia il Contraente sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Società entro due (2) settimane. In questo caso il successore può subentrare nel rapporto assicurativo fino alla conclusione del ciclo produttivo in corso.

2. Qualora l'interesse assicurativo venga meno durante la durata del Con-tratto, per motivi non imputabili all'Assicurato o al Contraente (per es.: causa la costruzione di una strada sull'appezzamento), il Contraente può chiedere il rimborso proporzionale del premio alla Società, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta.

CONDIZIONI SPECIALI TIPO VH (CS-VH-2007)

1. Frutta - Pomacee e Drupacee

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (solo i frutti) immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dalle percosse della grandine al prodotto assicurato.

1.4 Franchigia deducibile

L'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30 %. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31 % fino a giungere ad un concorso dello 0 %, come indicato nella tabella che segue:

% danno	% franchigia	% danno	% franchigia	% danno	% franchigia
0 fin 30	20	42 e 43	13	55 e 56	6
31 e 32	19	44 e 45	12	57	5
33 e 34	18	46 e 47	11	58 e 59	4
35 e 36	17	48	10	60 e 61	3
37 e 38	16	49 e 50	9	62 e 63	2
39	15	51 e 52	8	64 e 65	1
40 e 41	14	53 e 54	7	da 66	0

1.5 Massimale di risarcimento

La somma assicurata viene risarcita per partita fino ad un massimo dell'80%.

1.6 Calcolo del danno

Nel caso in cui il sinistro si verifichi prima della cascola naturale, vengono riconosciuti nel conteggio del danno i frutti asportati dalla grandine, solo se la quantità dei frutti asportati sia tale da ridurre significativamente il raccolto. La quota complessiva di danno (perdita quantitativa e danno qualitativo) è valutata sulla base delle categorie e delle relative aliquote di danno stabilite nelle tabelle delle diverse specie di frutta oggetto di copertura assicurativa.

1.7 Drupacee

1.7.1 Pesche, Albicocche

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo	30
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti, frutti abbattuti	100

1.7.2 Nettareine, Susine, Ciliegie

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo	40
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti, frutti abbattuti	100

1.8 Pomacee

1.8.1 Mele

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Frutti illesi	0
Prima	Qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato	5
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, ondulato lieve	30
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati, ondulato medio	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave, deformato grave, frutti distrutti, frutti abbattuti	100

1.8.2 Pere precoci/William B.

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo	40
Industria	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti distrutti, frutti abbattuti	100

1.8.3 Pere estive

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo	40
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, deformato grave, frutti distrutti, frutti abbattuti	100

1.9 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato dalla grandine sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzate separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta ed ortaggi: Regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi, le mele e pere da tavola (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE) n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).

2. Actinidia

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (solo i frutti) immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto assicurato nonché il danno indiretto da defogliazione.

2.4 Franchigia deducibile

L'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30 %. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31 %, fino a giungere ad un concorso dello 0 %, come indicato nella tabella che segue:

% danno	% franchigia	% danno	% franchigia	% danno	% franchigia
0 fin 30	20	42 e 43	13	55 e 56	6
31 e 32	19	44 e 45	12	57	5
33 e 34	18	46 e 47	11	58 e 59	4
35 e 36	17	48	10	60 e 61	3
37 e 38	16	49 e 50	9	62 e 63	2
39	15	51 e 52	8	64 e 65	1
40 e 41	14	53 e 54	7	da 66	0

2.5 Massimale di risarcimento

La somma assicurata viene risarcita per partita fino ad un massimo dell'80%.

2.6 Calcolo del danno

2.6.1 Nel caso in cui il sinistro si verifichi prima del diradamento manuale, vengono riconosciuti nel conteggio del danno i frutti asportati dalla grandine, solo se la quantità dei frutti asportati sia tale da ridurre significativamente il raccolto.

2.6.2 La quota di danno per perdita di quantità e di qualità è valutata sulla base delle categorie e delle relative aliquote di danno stabilite nella seguente tabella.

Categoria	Descrizione	% di danno
Prima	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesioni lieve; singola lesione media; lesioni superficiali	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

2.6.3 Il danno come sopra determinato viene maggiorato applicando al prodotto residuo il coefficiente di danno corrispondente alla percentuale di defogliazione e all'epoca del sinistro previsti dalla seguente tabella, operando per interpolazione per i valori di defogliazione intermedi.

6.4 Determinazione del danno

6.4.1 Il danno diretto per perdita di quantità conseguente alla morte di plantule e/o al danneggiamento subito dalle radici, si esprime in % e si determina con riferimento al livello produttivo di ciascuna partita assicurata.

6.4.2 Il danno indiretto per perdita di quantità conseguente al danno subito dall'apparato fogliare, si esprime in % e viene calcolato sul prodotto residuo.

6.4.3 Il danno complessivo si esprime in % ed è la risultante della somma del danno diretto e del danno indiretto, quest'ultimo calcolato sul prodotto residuo.

6.5 Disposizioni varie

Per ogni partita devono essere tassativamente indicati, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina
- la tipologia varietale

7. Patata

7.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emissione del germoglio. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la produzione mercantile di tuberi di patata immuni da ogni malattia e difetto.

7.3 Danni assicurati

La Società si obbliga a risarcire il danno per perdita di quantità causato dalle percosse della grandine sia direttamente ai tuberi, sia indirettamente all'apparato vegetativo del prodotto assicurato.

7.4 Determinazione del danno

7.4.1 Stabilito il danno per perdita di quantità conseguente alle percosse della grandine sui tuberi, sul prodotto residuo si determina il danno indiretto conseguente al danneggiamento dell'apparato vegetativo.

7.4.2 Il danno complessivo si esprime in % ed è la risultante della somma del danno diretto e del danno indiretto, quest'ultimo calcolato sul prodotto residuo.

7.5 Disposizioni varie

Per ogni partita devono essere tassativamente indicati, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina
- la destinazione del prodotto: da mensa, da industria.

NOTA INFORMATIVA

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Sede Secondaria Italia • Stradone S. Fermo, 19 • 37121 Verona • Fax: 045-8000017, email: reclami@vh-italia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

LETTERA INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora innanzi anche il "Codice")

Ai sensi dell'art. 13 del Codice, la scrivente Società VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG, Sede Secondaria in Italia in Verona, Stradone San Fermo n. 19, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di "titolare" del trattamento (d'ora innanzi anche la "Società" o il "Titolare"), è tenuta ad informarLa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti in osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali da Lei forniti, anche verbalmente nel passato, e i dati che Lei potrà comunicarci in futuro nell'ambito del rapporto contrattuale in essere o dei futuri rapporti contrattuali con la Società, anche tramite il Consorzio di difesa degli agricoltori territorialmente competente, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità.

A) Per esigenze preliminari alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi agricoli; per la conclusione, gestione ed esecuzione degli stessi nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per finalità di tutela del credito.

B) Per l'espletamento da parte della Società di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche stretta-mente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il **conferimento dei dati personali per le finalità indicate al par. 1, lett. A) è obbligatorio**, poiché, in difetto, la Società si troverà impossibilitata a concludere ed eseguire i contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri, **mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al par. 1, lett. B)** e, pertanto, non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se non l'impossibilità di informarLa sui nuovi prodotti e i servizi assicurativi offerti.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al par. 1 lett. A) potranno essere comunicati, sempre per le suddette finalità, a:

- altri soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia;
- mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM);
- altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.);
- periti, professionisti, legali, consulenti esterni e loro incaricati;
- Società di servizi cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi, incluse quelle cui sono affidate attività riguardanti l'informatica, le procedure di archiviazione, la stampa della corrispondenza e la gestione della posta in arrivo ed in partenza;
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altri soggetti nei riguardi dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi); istituti di credito;
- il Consorzio di difesa degli agricoltori territorialmente competente;
- Società nostre controllanti, controllate e collegate, il cui elenco completo e aggiornato è reperibile presso la sede della Società;
- organismi di controllo e certificazione contabile;
- la Società WEBWORX, con sede in D-24118 Kiel;
- soggetti che possono venire a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati" del Titolare, quali il dott. Luigi Gazzola nonché il personale appartenente all'ufficio amministrazione.

L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al par. 1 lett. B), a:

- Società del gruppo di appartenenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Società di fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione;
- Società di fornitura di servizi di assistenza e informazione commerciale, anche tramite call center.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali saranno oggetto di trasferimento solo verso Paesi appartenenti all'Unione Europea.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG, Sede Secondaria in Italia in Verona, Stradone San Fermo n. 19, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; tel. +39 045 804 3700; fax +39 045 800 0017; sito web: www.vh-italia.it.

Responsabile del trattamento è il dott. Luigi Gazzola, reperibile presso la sede della Società, ai recapiti sopra indicati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, ecc...), rivolgendosi al responsabile del trattamento, dott. Luigi Gazzola, presso la sede della Società, ai recapiti sopra indicati.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia VH ITALIA - Gruppo AGRORisk

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235

I-37121 Verona - Stradone San Fermo, 19

Telefono: +39 045 804 3700 - Telefax: +39 045 800 0017

www.vh-italia.it - e-mail: info@vh-italia.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 - Registro delle imprese: 2380

Sede legale e direzione generale:

D-35392 Giessen - Wilhelmstrasse 25

Telefono: +49 641 7968-0 - Telefax: +49 641 7968-222



VH ITALIA

Gruppo AGRORisk

Condizioni di Assicurazione Italia 2007 Tipo VH

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TIPO VH (CG-VH-2007)

Condizioni di assicurazione contro i danni della grandine approvate ai sensi delle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, 14 febbraio 1992, n. 185, 7 marzo 2003, n. 38, concernenti il fondo di solidarietà nazionale, del D.L. 102 del 29 marzo 2004, del D.M. del 27 dicembre 2006 riguardante il piano assicurativo agricolo 2007 e del D.M. del 12 febbraio 2007.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Contraente - Il Consorzio di difesa grandine, una Cooperativa o altre Organizzazioni, costituiti ai sensi della legge italiana, che stipulano il Contratto di assicurazione per conto dell'Assicurato, ovvero l'Assicurato stesso per proprio conto.

Assicurato - Il socio del Consorzio di Difesa, della Cooperativa o dell'Organizzazione, i cui prodotti siano oggetto della presente copertura assicurativa stipulata per suo conto da parte delle Organizzazioni sopra menzionate o la persona giuridica o fisica che opera per proprio conto.

Campagna grandine - Il periodo in cui vengono stipulati i contratti di assicurazione e/o consegnati i Certificati di Assicurazione con riferimento al raccolto di uno specifico anno.

Polizza di assicurazione - Documento emesso dalla Società e sottoscritto da quest'ultima e dal Contraente, in conformità alla Convenzione assicurativa, contenete il computo del premio sulla base dei certificati di assicurazione emessi.

Certificato di assicurazione - Documento contenente:

- la dichiarazione annuale della produzione che l'Assicurato intende assicurare ed altre informazioni atte ad individuare il rischio assicurato, debitamente sottoscritta;

- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente, in nome e per conto della Società;

- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;

Società - La mutua assicuratrice "Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia" che assume il rischio assicurato e che presta la copertura assicurativa.

Consorzio di Difesa - Il Consorzio di Difesa che conclude con la Società di assicurazione la Convenzione Assicurativa Grandine, base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, socio del Consorzio di Difesa.

Cooperativa - La Cooperativa che conclude con la Società di assicurazione la Convenzione Assicurativa Grandine, base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, socio della Cooperativa.

Convenzione assicurativa grandine - Documento nel quale la Società o un gruppo di Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali delle stipulande assicurazioni; in caso di contrasto tra le condizioni di assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione per l'annata in corso prevalgono queste ultime. La Società di assicurazione, all'inizio della campagna, informa il Consorzio di difesa grandine, la Cooperativa o le altre Organizzazioni, sulle normative contrattuali che si intendono applicare per l'anno di riferimento. Sulla base degli accordi presi fra le parti viene stipulata successivamente la Convenzione assicurativa. Questa Convenzione vincola il Contraente e la Società per il periodo indicato.

Grandine - Precipitazione violenta di chicchi di ghiaccio.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società. Il pagamento è dovuto dal Consorzio di difesa, dalla Cooperativa o dalle altre Organizzazioni per conto dei propri soci assicurati. Questi rispondono per il pagamento della propria quota quando il Consorzio di difesa grandine, la Cooperativa o le altre Organizzazioni non sono in grado di onorare i propri impegni.

Prodotto - Quello indicato in dettaglio dall'Assicurato nel Certificato di Assicurazione.

Proposta di assicurazione - La richiesta, anche verbale, con la quale l'Assicurato propone, in nome del Consorzio di difesa, della Cooperativa o di altre Organizzazioni o per conto proprio nel caso in cui l'Assicurato sia Contraente, la copertura alla Società di assicurazione.

Sinistro - L'evento causa del danno che obbliga la Compagnia all'indennizzo.

Bollettino di campagna - Il documento che riporta i risultati di perizia.

ARTICOLO 2 - SINISTRI OGGETTO DI COPERTURA

1. La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dalla percossa della grandine al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire.

2. Salvo accordi contrari, sono esclusi dall'indennizzo i prodotti che siano stati colpiti da grandine in un momento anteriore alla decorrenza della copertura assicurativa.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Sede secondaria Italia

Stradone San Fermo, 19 - I-37121 Verona

ARTICOLO 4 - DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Dopo la sottoscrizione della Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

2. La copertura ha inizio in ogni caso non prima del germogliamento dei semi o del trapianto delle piantine e, salvo quanto diversamente stabilito, non prima del 1° gennaio dell'anno di cui al raccolto. L'inizio della copertura per ogni tipologia di prodotto può essere definita, in deroga alla precedente definizione, nelle Condizioni Speciali di assicurazione.

3. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto, ed in ogni caso, non oltre il 15 novembre dell'anno di cui al raccolto, salvo quanto diversamente stabilito.

La cessazione della copertura per ogni tipologia di prodotto può essere definita, in deroga alla precedente definizione, nelle Condizioni Speciali di assicurazione.

ARTICOLO 5 - OGGETTO ASSICURATO

1. L'Assicurazione riguarda i prodotti elencati dall'Assicurato nel Certificato di Assicurazione e nelle Polizze di assicurazione.

2. Di ogni prodotto sono assicurati tutti gli oggetti descritti più dettagliatamente nelle Condizioni Speciali.

3. Qualora un prodotto consista di più oggetti, questi costituiscono oggetti assicurati distinti con rispettive somme assicurate.

4. Per tutti i prodotti che, nel corso dell'anno, hanno più cicli produttivi (es. insalata), ogni ciclo di coltivazione costituisce un oggetto assicurato distinto con propria somma assicurata. Per tutti i prodotti che durante l'anno vengono raccolti in diversi tagli (es. piante aromatiche e medicinali), ogni taglio costituisce un oggetto assicurato distinto con propria somma assicurata.

ARTICOLO 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Per la stipula del Contratto l'Assicurato, come socio del Consorzio o come socio della Cooperativa/Organizzazione sulla base della Convenzione assicurativa o per proprio conto, deve dichiarare nel Certificato di assicurazione quanto segue:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell'assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di società o di persona giuridica;

- numero di socio dell'Assicurato;

- comune di appartenenza dell'azienda ed indirizzo aziendale;

- specie del prodotto assicurato;

- superficie coltivabile in ettari (ha).

Il Certificato di assicurazione deve inoltre contenere:

- tasso di premio complessivo;

- durata del Contratto assicurativo.

2. La garanzia ha efficacia con l'accettazione del Certificato di Assicurazione da parte della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato sia socio del Consorzio o socio della Cooperativa/Organizzazione, si dovrà trasmettere il Certificato di assicurazione al Contraente per la convalida del Certificato stesso, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Sarà emessa dalla Società, alla conclusione della campagna, la Polizza di assicurazione intestata al Contraente.

Nel caso in cui l'Assicurato ha sottoscritto il Contratto per conto proprio, riceve immediatamente la Polizza di assicurazione.

3. La copertura assicurativa ha inizio - salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 12 - dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di emissione del Certificato di Assicurazione. La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione assicurativa a condizione che si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

ARTICOLO 7 - INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. All'atto della definizione della Proposta e del Certificato di assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare in modo veritiero tutto quanto necessario per dare la possibilità all'Assicuratore di valutare il rischio. L'Assicurato è tenuto, inoltre, a dichiarare alla Società tutte le circostanze che sono rilevanti per la concessione della copertura. Sulla base di questa dichiarazione la Società provvederà ad emettere il Certificato di Assicurazione in caso di accettazione della Proposta oppure comunicare il rifiuto del rischio.

2. L'Assicurato è tenuto a dichiarare qualsiasi pregressa patologia o danno di cui i prodotti sono affetti al fine di evitare che la valutazione della Società, in caso di Sinistro, sia alterata.

3. Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente per conto dell'Assicurato se diverso da questo, relative a circostanze che avrebbero indotto la Società a non accettare

la Proposta o a non accettarla alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato o il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

4. Se l'Assicurato o il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma la Società può recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da farsi entro tre (3) mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza.

5. Se il Sinistro si verifica prima che la Società abbia scoperto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza o prima che abbia esercitato il recesso, l'Indennizzo è ridotto in proporzione della differenza tra il premio dovuto e quello diverso che sarebbe stato applicato se la Società fosse stata consapevole della situazione, a meno che l'Assicurato o il Contraente non abbia agito con dolo o colpa grave (in tal caso il Contratto è annullabile e l'Indennizzo non è dovuto).

ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE PLURIMA

1. Al momento della compilazione della Proposta di Assicurazione e del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato deve dichiarare se i prodotti sono già assicurati presso un'altra Società ed in tal caso per quale estensione e misura esiste od è stata richiesta la copertura assicurativa.

2. L'Assicurato è tenuto per ogni Periodo di Copertura, ad informare tempestivamente la Società per iscritto, se ed in quale misura sia stata conclusa, con riferimento ai medesimi prodotti, una seconda analoga assicurazione. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale comunicazione, la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

ARTICOLO 9 - FRANCHIGIE E MASSIMALI

1. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di franchigia previste nella Convenzione espresse in centesime parti del prodotto in garanzia, che possono essere:

- ***franchigia integrale***. Il danno relativo ad un oggetto assicurato rimane a carico dell'Assicurato qualora la quantità danneggiata non raggiunga la percentuale concordata alla stipula del Contratto di assicurazione.

- ***franchigia deducibile***. L'Assicurato dovrà sostenere per ogni Sinistro la percentuale concordata alla stipulazione del Contratto. Per danni superiori alle aliquote di franchigia viene risarcita l'ecedenza.

2. L'Indennizzo sarà corrisposto nei limiti dei massimali stabiliti dal Contratto.

ARTICOLO 10 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, nel primo anno del Contratto assicurativo, assieme alla Proposta di assicurazione ed a partire dal secondo anno al più tardi l'ultimo giorno della Campagna Grandine di ogni anno, salvo quanto diversamente convenuto, i dati relativi ai prodotti da assicurare. Sulla base di questa dichiarazione sarà emesso il Certificato di assicurazione dalla Società.

In mancanza della dichiarazione, a partire dal secondo anno, la Società sarà legittimata a calcolare la somma assicurata secondo i propri criteri ed a pretendere il premio calcolato sulla precedente somma assicurata, fatti salvi i diritti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

2. Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere indicato in particolare quanto segue:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell'assi curato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di società o di persona giuridica
- numero di socio dell'Assicurato
- comune di appartenenza dell'azienda ed indirizzo aziendale
- confini delle partite assicurate
- specie e varietà del prodotto assicurato
- numero delle piante/alberi/arbusti per partita
- superficie coltivabile in ettari (ha) per partita
- superficie coltivabile in ettari (ha) totale dell'azienda
- denominazione rurale e dati catastali
- presumibile raccolto quantitativo in quintali (100 kg) ovvero in numero di pezzi per partita
- tasso di premio complessivo
- quando prevista la garanzia per ulteriori oggetti assicurati, la descrizione esatta, oltre alla classificazione del valore e della qualità.

ARTICOLO 11 - SOMMA ASSICURATA

1. La somma assicurata è stabilita per ogni ciclo produttivo in base ai dati dichiarati dall'Assicurato e come riportato dal Certificato di assicurazione.

2. La somma assicurata è data dal prezzo del prodotto al quintale moltiplicato per la presunta quantità prodotta in quintali. Ai prezzi dei prodotti stabiliti dall'autorità competente sono vincolati la Società, l'Assicurato e il Contraente se diverso dall'Assicurato.

3. Quando si verifichi sopra una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 20 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da grandine; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro purché non

sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

4. È possibile richiedere per iscritto la riduzione della somma assicurata senza pagamento proporzionale del premio se la domanda viene inoltrata entro e non oltre la data prevista per i vari prodotti nella Convenzione assicurativa. L'assicurato ha il diritto di aumentare la somma assicurata, entro e non oltre la data prevista per i vari prodotti nella Convenzione assicurativa, con l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo calcolato in base ai nuovi valori. L'aumento è accordato nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da grandine. La "riduzione" sostituisce la quantità ed il capitale assicurato nella polizza di assicurazione.

5. A partire dal secondo anno la Società stabilisce una somma assicurata provvisoria all'inizio di ciascun ciclo produttivo. La base di calcolo della predetta somma è rappresentata dalla quantità assicurata durante la campagna grandine dell'anno precedente, moltiplicata per i prezzi dell'anno di riferimento delle singole varietà dei prodotti, stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di questi, moltiplicata per i prezzi applicati nell'anno precedente. L'Assicurato è comunque tenuto ad aggiornare i dati contenuti nel Certificato di assicurazione.

6. In caso di sovrassicurazioni l'Assicurato o il Contraente è tenuto a pagare il premio per intero mentre l'eventuale indennizzo sarà calcolato sulla effettiva produzione.

ARTICOLO 12 - COPERTURA ANTICIPATA

1. La Società concede all'Assicurato, nel caso di contratti pluriannuali, una copertura anticipata pari all'ammontare indicato nel precedente articolo 11, comma 4. La copertura anticipata ha effetto comunque secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. La predetta copertura anticipata è garantita fino alle ore 12 del giorno successivo alla data di emissione del Certificato di assicurazione da parte della Società e, per ogni periodo assicurativo, al massimo fino alle ore 12.00 del giorno successivo alla conclusione della campagna grandine.

ARTICOLO 13 - PREMIO

1. Il tasso di premio e l'andamento dei tassi di premio per la durata del Contratto assicurativo saranno calcolati:

- per i soci del Consorzio o per i soci delle Cooperative/Organizzazioni sulla base della Convenzione assicurativa;
- per gli Assicurati che hanno sottoscritto il Contratto per proprio conto sulla base della Polizza di assicurazione.

La quantificazione del tasso di premio per ogni ciclo di produzione è riportato nel Certificato di assicurazione. Il tasso di premio è espresso in percentuale, ed è arrotondato alla seconda cifra decimale.

2. Il premio è esigibile alle date riportate nella Convenzione Assicurativa Grandine, in quanto conclusa, ovvero nella Polizza di Assicurazione. Il premio assicurativo è riscosso per il periodo di copertura.

3. Il tasso di premio dipende dal tipo di coltura e dalle zone. Per alcuni prodotti si possono riscuotere i sovrapremi concordati, a seguito di ampliamenti della copertura assicurativa, in base alle condizioni di cui alle Condizioni Speciali di assicurazione. Tali sovrapremi sono calcolati in centesimi di tasso di premio.

4. La Società calcolerà il premio, le eventuali tasse ed imposte, per ciascun Assicurato.

5. Il pagamento dell'Indennizzo a seguito del verificarsi di un Sinistro comporta un aumento del premio dovuto a partire dall'anno successivo, come riportato nella Convenzione di assicurazione o nella Proposta di assicurazione, senza che ciò possa legittimare né la Società, né l'Assicurato, né il Contraente a recedere dal Contratto.

6. L'assenza di pagamento di Indennizzi consente invece all'Assicurato o al Contraente di beneficiare della riduzione del tasso di premio, come riportato nella Convenzione di assicurazione o nella Proposta di assicurazione, per gli anni successivi.

ARTICOLO 14 - DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO

L'Assicurato, entro 3 giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, semprechè provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all'Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti indennizzo. È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti.

L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

ARTICOLO 16 - RILEVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti.

La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di

Epoca del sinistro decadi	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFIZIENTE DI DANNO								
1°Giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2°Giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3°Giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1°Luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2°Luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3°Luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1°Agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2°Agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3°Agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1°Settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2°Settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3°Settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

3. Uva da vino

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto le uve destinate alla vinificazione. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dalle percosse della grandine al prodotto assicurato.

3.4 Franchigia deducibile

L'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20 %. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21 % fino a giungere ad un concorso dello 0 %, come indicato nella tabella che segue:

% danno	punti % - franchigia	% danno	punti % - franchigia	% danno	punti % - franchigia
0 fin 21	20	37 e 38	13	54 a 56	6
22 e 23	19	39 a 41	12	57 e 58	5
24 a 26	18	42 e 43	11	59 a 61	4
27 e 28	17	44 a 46	10	62 e 63	3
29 a 31	16	47 e 48	9	64 a 66	2
32 e 33	15	49 a 51	8	67 e 68	1
34 a 36	14	52 e 53	7	da 69	0

3.5 Massimale di risarcimento

La somma assicurata viene risarcita per partita fino ad un massimo del 95 %.

3.6 Calcolo del danno

Se non concordato diversamente, la perdita qualitativa è calcolata sul prodotto residuo, dopo che è stato accertato il danno da perdita di quantità ed il danno da defogliazione, in base ai valori percentuali indicati nella tabella che segue:

	DANNO %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	coefficienti da applicare sul prodotto residuo									
I dec. 07	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
II dec. 07	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
III dec. 07	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
I dec. 08	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77
II dec. 08	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
III dec. 08	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100
sett./ott.	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

4. Uva da tavola

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dalle percosse della grandine al prodotto assicurato. Qualora venisse accertato che, oltre al danno da grandine, i grappoli hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla grandine, sarà risarcita la sola perdita di quantità imputabile alla grandine. Il danno complessivo (qualità e quantità) è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre 25%	70
Scarto	Grappoli asportati e/o distrutti	100

4.4 Franchigia deducibile

L'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20 %. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21 % fino a giungere ad un concorso dello 0 %, come indicato nella tabella che segue:

% danno	punti % - franchigia	% danno	punti % - franchigia	% danno	punti % - franchigia
0 fin 21	20	37 e 38	13	54 a 56	6
22 e 23	19	39 a 41	12	57 e 58	5
24 a 26	18	42 e 43	11	59 a 61	4
27 e 28	17	44 a 46	10	62 e 63	3
29 a 31	16	47 e 48	9	64 a 66	2
32 e 33	15	49 a 51	8	67 e 68	1
34 a 36	14	52 e 53	7	da 69	0

5. Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina e ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- al 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, destinato alla produzione di concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

5.3 Danni assicurati

La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità e di qualità causato dalle percosse della grandine al prodotto assicurato.

5.4 Determinazione del danno

5.4.1 Il danno per perdita di quantità é determinato con riferimento alla morte di piante ed all' asportazione di fiori (solo quelli destinati alla produzione di frutti mercantili), di frutti e/o di porzioni di pianta causati dalla grandine. Nella determinazione del danno per perdita quantitativa, si tiene conto del recupero della coltivazione, in termini produttivi, dopo la caduta della grandine.

5.4.2 Il danno di qualità è calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti convenzionali:

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere	% di danno
a) Frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione epicarpo	0
b) Frutti ammaccati, lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni lievi	15
c) Lesioni medie, deformazioni medie	30
d) Lesioni notevoli, deformazioni gravi	60
e) Frutti distrutti	100

Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

5.5 Disposizioni varie

5.5.1 Per ogni partita devono essere tassativamente indicati, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina o di trapianto;

- la modalità di raccolta: in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

5.5.2 In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno gli scaglionii di prodotto sono considerati partite a sé stanti.

6. Barbabetola da zucchero

6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la produzione di radici di barbabetola da zucchero destinate all'industria saccarifera.

6.3 Danni assicurati

La Società si obbliga a risarcire il danno per perdita di quantità causato dalle percosse della grandine sia direttamente alle plantule o alle radici, sia indirettamente all'apparato fogliare del prodotto assicurato.

6.3.1 Il danno diretto è riferito alla perdita di quantità di saccarosio conseguente alla morte di plantule e al danno alle radici causati dalle percosse della grandine. Nella determinazione del danno conseguente alla morte di plantule si tiene conto dell'investimento ottimale della coltura e del recupero quantitativo di cui beneficiano le piante rimaste.

6.3.2 Il danno indiretto è riferito alla perdita di quantità di saccarosio conseguente al danno causato dalla grandine all'apparato fogliare.